



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 ottobre 2008 (03.11)
(OR. en)**

14601/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0113 (COD)**

**CODEC 1391
CONSOM 150
JUSTCIV 224**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 20-23 ottobre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Toine MANDERS (ALDE/ADLE - NL) ha inizialmente presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 114 emendamenti alla proposta di direttiva.

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno di conseguenza avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In seguito a tali contatti, il presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, on. Arlene McCarthy, e i gruppi politici PPE-DE, PSE e ALDE/ADLE hanno presentato un emendamento di compromesso (emendamento 115) alla proposta di direttiva. Tale emendamento è stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 115) alla proposta di direttiva. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 10 novembre 2008.

Tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio (COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0303),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0159/2007),
 - visti l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 24 settembre 2008 di adottare la proposta come emendata, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0195/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili⁴, il settore della multiproprietà si è sviluppato e nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo hanno fatto la loro comparsa sul mercato. Questi nuovi prodotti per le vacanze e alcune transazioni connesse con la multiproprietà, come *i contratti di rivendita* e *i contratti di scambio*, non sono compresi nella direttiva 94/47/CE. Inoltre, l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 94/47/CE ha dimostrato che alcuni aspetti già compresi hanno bisogno di essere aggiornati o chiariti, ***al fine di prevenire lo sviluppo di prodotti miranti a eludere la presente direttiva.***
- (2) Le lacune normative esistenti creano rilevanti distorsioni della concorrenza e causano problemi gravi per i consumatori, impedendo il normale funzionamento del mercato interno. La direttiva 94/47/CE deve essere pertanto sostituita da una nuova direttiva aggiornata. ***Poiché il turismo svolge un ruolo sempre più importante nelle economie degli Stati membri, è opportuno incoraggiare le industrie della multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine a potenziare la crescita e la produttività mediante l'adozione di talune norme comuni.***
- (3) Per aumentare la certezza giuridica e realizzare pienamente i benefici del mercato interno per i consumatori e le imprese, le leggi degli Stati membri in questo settore devono essere ulteriormente ravvicinate. ***Pertanto, alcuni aspetti della commercializzazione, vendita e***

¹ *GU C 191 del 17.8.2007, pag. 4.*

² *GU C 44 del 16.2.2008, pag. 27.*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008.*

⁴ *GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.*

rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine nonché dello scambio di una multiproprietà dovrebbero essere pienamente armonizzati. Agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre nelle legislazioni nazionali disposizioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate non esistessero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre legislazioni nazionali conformi con il diritto comunitario, ad esempio relativamente agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso in rapporti giuridici che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Un altro esempio potrebbe essere quello delle disposizioni in virtù delle quali non possono aver luogo tra il consumatore e il fornitore di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine né accordi né pagamenti fintantoché il consumatore non abbia firmato il contratto di credito per finanziare l'acquisto di questi servizi.

- (4) *La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di transazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*
- (5) *È opportuno che i diversi contratti compresi nella presente direttiva siano definiti chiaramente in modo tale da impedire l'elusione delle sue disposizioni* ■ .
- (6) *Nella definizione di multiproprietà non dovrebbero rientrare le prenotazioni multiple di alloggi, incluse le stanze d'albergo, in quanto le prenotazioni multiple non implicano diritti e obblighi oltre quelli risultanti da prenotazioni separate. Anche i normali contratti di locazione non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione in quanto essi si riferiscono ad un unico periodo continuativo di occupazione e non a periodi multipli.*
- (7) *Non dovrebbero rientrare nella definizione di prodotti per le vacanze di lungo termine i normali sistemi di fidelizzazione che prevedono sconti sui futuri soggiorni negli alberghi facenti capo a una catena in quanto la partecipazione al sistema non è ottenuta a titolo oneroso o l'onere corrisposto dal consumatore non mira in primo luogo ad ottenere sconti o altri benefici su un alloggio.*
- (8) *La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"¹.*
- (9) *La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")² proibisce le pratiche commerciali*

¹ *GU L 158 del 23.06.1990, pag. 59.*

² *GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.*

ingannevoli, aggressive e le altre pratiche sleali tra imprese e consumatori. Data la natura dei prodotti e delle pratiche commerciali relative alla multiproprietà, ai prodotti per le vacanze di lungo termine, allo scambio e alla rivendita, è opportuno adottare disposizioni più dettagliate e specifiche riguardo agli obblighi di informazione e alle iniziative di vendita. Al consumatore dovrebbe essere reso chiaro lo scopo commerciale degli inviti alle iniziative di vendita. È opportuno che le disposizioni riguardanti le informazioni precontrattuali e il contratto siano chiarite e aggiornate. Per dare al consumatore la possibilità di conoscere le informazioni prima della conclusione del contratto, queste dovrebbero essere fornite tramite mezzi che gli siano facilmente accessibili in quel momento.

- (10) *Il consumatore dovrebbe avere il diritto di scegliere una lingua a lui nota da utilizzare per le informazioni precontrattuali e il contratto e l'operatore non dovrebbe rifiutare di fornire dette informazioni e il contratto nella lingua scelta dal consumatore. Inoltre, per facilitare l'esecuzione del contratto e la sua applicazione, si dovrebbe permettere agli Stati membri di decidere che siano fornite al consumatore ulteriori versioni linguistiche del contratto.*
- (11) *Affinché possa comprendere appieno i propri diritti e doveri in base al contratto, al consumatore dovrebbe essere concesso un periodo in cui può recedere dal contratto senza dover fornire giustificazioni né sostenere alcun costo. Attualmente, la lunghezza di questo periodo cambia da uno Stato membro all'altro, e l'esperienza insegna che il periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE non è sufficientemente lungo. Tale periodo dovrebbe pertanto essere esteso al fine di ottenere un livello elevato di protezione del consumatore e maggiore chiarezza per consumatori e operatori; la lunghezza del periodo, le modalità e gli effetti dell'esercizio del diritto di recesso dovrebbero inoltre essere armonizzati.*
- (12) *Il consumatore dovrebbe disporre di mezzi di ricorso efficaci nel caso in cui l'operatore non si conformi alle disposizioni relative alle informazioni precontrattuali e al contratto, in particolare quelle che stabiliscono che il contratto dovrebbe includere tutte le informazioni richieste e che il consumatore dovrebbe ricevere una copia del contratto al momento della sua conclusione. Oltre ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale, il consumatore dovrebbe beneficiare di un periodo di recesso esteso qualora le informazioni non siano state fornite dall'operatore. L'esercizio del diritto di recesso dovrebbe rimanere a titolo gratuito durante tale periodo esteso, indipendentemente dai servizi di cui il consumatore possa aver beneficiato. La scadenza del periodo di recesso non preclude al consumatore la possibilità di esperire mezzi di ricorso in conformità del diritto nazionale per violazione degli obblighi di informazione.*
- (13) *Al computo dei periodi di cui alla presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini¹.*

¹ *GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1.*

- (14) Il divieto di effettuare pagamenti anticipati all'operatore o a terzi prima della fine del periodo di recesso dovrebbe essere chiarito, al fine di migliorare la tutela dei consumatori. Per *i contratti di rivendita*, il divieto di effettuare pagamenti anticipati dovrebbe applicarsi fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o il contratto di rivendita sia altrimenti rescisso, *ma gli Stati membri restano liberi di regolamentare la possibilità e le modalità dei pagamenti finali agli intermediari nel caso in cui sia stata posta fine al contratto di rivendita.*
- (15) *Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, nel prezzo da pagare nel contesto di scadenze scaglionate di pagamento si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di adeguare dopo il primo anno gli importi successivi, al fine di assicurare che sia mantenuto il valore reale di quei pagamenti rateali, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.*
- (16) In caso di recesso da un contratto in cui il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un *accordo* fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito dovrebbe essere *risolto* senza *alcun costo per il consumatore*. Lo stesso dovrebbe valere per i contratti *relativi ad altri servizi correlati forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra tale terzo e l'operatore.*
- (17) Il consumatore non dovrebbe essere privato della tutela garantita dalla presente direttiva *quando la legge applicabile al contratto è la legge di uno Stato membro. La legge applicabile al contratto dovrebbe essere determinata in conformità delle norme comunitarie in materia di diritto internazionale privato, in particolare del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)¹. In virtù di tale regolamento può essere applicabile la legge di un paese terzo, in particolare allorché i consumatori vengano avvicinati dagli operatori mentre sono in vacanza in un paese diverso dal loro paese di residenza. Dal momento che tali prassi commerciali sono correnti nel settore contemplato dalla presente direttiva e che i contratti riguardano importi cospicui, dovrebbe essere prevista una salvaguardia supplementare per assicurare che il consumatore, in determinate situazioni specifiche, in particolare quando un giudice in uno degli Stati membri sia competente reattivamente al contratto, non sia privato della protezione concessa dalla presente direttiva. Questo concetto riflette le esigenze particolari di tutela del consumatore derivanti dalla tipica complessità, dalla natura a lungo termine e dalla rilevanza finanziaria dei contratti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.*
- (18) *I giudici competenti nei procedimenti che hanno per oggetto materie contemplate dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in conformità del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale².*
- (19) *Al fine di assicurare la piena efficacia della protezione fornita al consumatore a norma della presente direttiva, in particolare per quanto concerne il rispetto da parte degli operatori degli obblighi di informazione sia in fase precontrattuale che nel contratto, è*

¹ *GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.*

² *GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.*

necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della presente direttiva.

- (20) Occorre garantire che le persone o le organizzazioni che, in base alle normative nazionali, hanno un interesse legittimo nel settore dispongano dei mezzi giuridici per avviare procedimenti contro le violazioni della presente direttiva.
- (21) È necessario che siano elaborate procedure adeguate ed efficaci di ricorso negli Stati membri per risolvere le dispute fra i consumatori e gli operatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di enti pubblici o privati per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero garantire una reale informazione dei consumatori in merito alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e incoraggiare gli operatori *e i responsabili dei codici* a fornire informazioni quanto ai propri codici di condotta nel settore. *Le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.*
- (23) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (25) *Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubbliche, nell'interesse proprio e della Comunità, tabelle che illustrino, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di trasposizione,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo e campo d'applicazione

1. *Lo scopo della presente direttiva è di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda alcuni aspetti della commercializzazione, vendita e rivendita di un diritto di multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine nonché dello scambio di multiproprietà.*

¹ *GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.*

2. La presente direttiva si applica alle transazioni da operatore a consumatore.

Essa lascia impregiudicate le disposizioni nazionali:

- che si applicano ai rimedi giuridici del diritto contrattuale ■ ;
- *relative alla registrazione di beni immobili o mobili e al trasferimento di beni immobili;*
- *relative alle condizioni di stabilimento o ai regimi di autorizzazione o alle norme sulla concessione di autorizzazioni; nonché*
- *relative alla determinazione della natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.*

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) “**contratto di multiproprietà**” un contratto di *durata superiore ad un anno* tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di utilizzare *e pernottare in* uno o più alloggi per più di un periodo di occupazione;
- b) “**contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine**” un contratto *di durata superiore ad un anno* tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso *essenzialmente* il diritto di ottenere sconti o altri benefici *rispetto ad* un alloggio, preso di per sé o *unitamente* al viaggio o ad altri servizi;
- c) “**contratto di rivendita**” un contratto tramite il quale un operatore *assiste* a titolo oneroso un consumatore a vendere o comprare un diritto di multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- d) “**contratto di scambio**” un contratto tramite il quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema *di scambio* che gli consente *l'accesso all'alloggio o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;*
- e) “operatore” una persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività *commerciale, industriale, artigianale* o professionale, nonché chiunque agisca in nome o per conto di un operatore;
- f) “consumatore” qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività *commerciale, industriale, artigianale* o professionale;
- g) “contratto accessorio” *un contratto tramite il quale il consumatore acquista servizi relativi a un contratto di multiproprietà o a un contratto per un prodotto per le vacanze di lungo termine e questi servizi sono forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra quel terzo e l'operatore;*
- h) “**supporto durevole**” *qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore*

di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

- i) “codice di condotta” un accordo o un insieme di norme che non è imposto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d’attività specifici;*
- j) “responsabile del codice”, qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile della formulazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che ne sono vincolati.*

2. Nel calcolo della durata del contratto di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 si *tiene conto di* qualunque *disposizione del contratto che consenta il* rinnovo tacito o il prolungamento.

Articolo 3

■ Pubblicità

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni pubblicità indichi la possibilità di ottenere le informazioni *a norma dell’articolo 4* nonché in che modo ottenerle.

2. *Se al consumatore in persona viene offerto in una promozione o in un’iniziativa di vendita un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.*

3. *Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento nel corso dell’evento.*

4. *Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come un investimento.*

Articolo 4

Informazioni precontrattuali

1. *Con un certo anticipo prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti:*

- a) nel caso *di un contratto di* multiproprietà, le informazioni *fornite tramite il formulario informativo standard* di cui all'allegato I e **■** le informazioni *elencate nella parte 3 di detto formulario*;
- b) nel caso *di un contratto relativo a un prodotto* per le vacanze di lungo termine, le informazioni *fornite tramite il formulario informativo standard* di cui all'allegato II e *le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario*;
- c) nel caso *di un contratto di* rivendita, le informazioni *fornite tramite il formulario informativo standard* di cui all'allegato III e *le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario*;
- d) nel caso *di un contratto di* scambio, le informazioni *fornite tramite il formulario informativo standard* di cui all'allegato IV e *le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario*;

2. *Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.*

3. *Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede il consumatore oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.*

Articolo 5

Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio

1. Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia *redatto* in forma scritta, *su supporto cartaceo o altro supporto durevole*, e **||** *nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede il consumatore oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.*

Lo Stato membro in cui risiede il consumatore può, tuttavia, chiedere in aggiunta che:

- a) *il contratto sia fornito al consumatore in tutti i casi nella sua lingua o in una delle sue lingue a condizione che tale lingua sia una lingua ufficiale della Comunità;*
- b) *nel caso di un contratto di multiproprietà riguardante un bene immobile specifico, l'operatore fornisce al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l'immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.*

Lo Stato membro sul cui territorio l'operatore effettua le sue attività di vendita può chiedere che il contratto sia fornito al consumatore in tutti i casi nella sua lingua o in una delle sue lingue, a condizione che tale lingua sia una lingua ufficiale della Comunità.

2. Le informazioni ■ di cui all'*articolo 4, paragrafo 1*, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo esplicito delle parti, oppure quando le modifiche risultano da circostanze *insolite o imprevedibili* indipendenti dall'operatore, *le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza*.

Tali modifiche ■ vengono comunicate al consumatore *su supporto cartaceo o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile* prima della conclusione del contratto.

Il contratto deve indicare esplicitamente tali modifiche.

3.. *Oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il contratto contiene:*

a) *l'identità, la residenza e le firme delle parti; nonché*

b) *la data e il luogo di conclusione del contratto.*

4. Prima della *conclusione* del contratto, l'operatore deve attirare esplicitamente l'attenzione del consumatore sull'esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all'*articolo 6*, nonché sul divieto di effettuare pagamenti anticipati durante il periodo di recesso di cui all'*articolo 9*.

Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore.

Il contratto include un formulario di recesso separato, come riportato all'allegato V, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità con l'articolo 6.

5. *Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto al momento della conclusione dello stesso.*

Articolo 6

Diritto di recesso

1. *Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che ■ il consumatore disponga di un periodo di quattordici giorni civili per recedere, senza fornire spiegazioni, dal contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio.*

Il periodo di recesso si calcola:

a) *dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante; o*

b) *dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data di cui alla lettera a).*

2. *Se il formulario standard di recesso compilato come previsto all'articolo 5, paragrafo 4, non è stato fornito al consumatore in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il periodo di recesso scade dopo un anno e quattordici giorni civili a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.*

Se le informazioni di cui *all'articolo 4, incluso il formulario informativo standard di cui agli allegati da I a IV*, non sono state fornite *al consumatore* per iscritto, *su supporto cartaceo o altro supporto durevole*, il diritto di recesso scade dopo tre mesi e quattordici giorni *civili* a partire dalla *data di cui al paragrafo 1*.

Inoltre gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate in conformità dell'articolo 15, in particolare nel caso in cui, dopo la scadenza del periodo di recesso, l'operatore non ottemperi agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva.

3. Se le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite rispettivamente entro un anno o tre mesi, il periodo di recesso inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore riceve delle informazioni.

4. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al paragrafo 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 1 quali applicabili al contratto di multiproprietà.

Articolo 7

Modalità di esercizio del diritto di recesso

■ Se il consumatore intende esercitare il diritto di recesso, entro la scadenza *dello stesso periodo di recesso* *notifica all'operatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, la propria decisione di recedere. Il consumatore può utilizzare il formulario standard di recesso di cui all'Allegato V bis fornito dall'operatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.* Il termine è rispettato se la comunicazione ■ è inviata prima della scadenza del *periodo di recesso*.

Articolo 8

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso

1. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

2. Se il consumatore esercita il diritto di recesso, egli non sostiene alcun costo né è responsabile del valore corrispondente all'eventuale servizio reso fino al momento del recesso.

Articolo 9

Pagamenti anticipati

1. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, di prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio sia vietato qualunque pagamento anticipato, fornitura di garanzie, imputazione di denaro su un conto, riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere per un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo durante il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso in conformità dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

2. È vietato qualunque pagamento *anticipato*, fornitura di garanzie, imputazione di denaro su *un conto*, riconoscimento *esplicito* di debito od ogni altro onere per un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo per la rivendita prima che la vendita abbia effettivamente avuto luogo o che il contratto di rivendita sia terminato in altro modo.

Articolo 10

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. *Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze scaglionate. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento scaglionato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna delle quali di pari valore. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni civili prima di ciascuna data di esigibilità.*

2. *A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può rescindere il contratto senza incorrere in sanzioni dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni civili dal ricevimento della richiesta di pagamento per ciascuna rata. Tale diritto non incide sui diritti di risoluzione del contratto previsti dalla normativa nazionale in vigore.*

Articolo 11

Risoluzione dei contratti accessori

1. Gli Stati membri garantiscono che l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto *di* multiproprietà o a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza *alcun costo per il consumatore* la risoluzione di tutti i contratti *di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio*.

2. *Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori¹, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è revocato senza costi per il consumatore quando il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio.*

3. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.

¹ *GUL 133 del 22.05.08, pag. 66.*

Articolo 12

Carattere imperativo della direttiva *e applicazione in casi internazionali*

1. Gli Stati membri garantiscono che, se la legge applicabile al contratto è quella nazionale, **il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli dalla presente direttiva** .
2. *Se la legge applicabile è quella di un paese terzo*, il consumatore non può essere privato della tutela garantita dalla presente direttiva *quale attuata nello Stato membro del foro*:
 - se *uno qualsiasi dei* beni immobili interessati *è situato* sul territorio di uno Stato membro; o
 - se, *nel caso di un* contratto *non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolge le sue attività commerciali o professionali* in uno Stato membro *o, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro e il contratto rientri nell'ambito di dette attività*.

Articolo 13

Ricorso giudiziario e amministrativo

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano posti in atto mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto *da parte degli operatori* della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni *in base alle quali* uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, *hanno facoltà* di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli enti amministrativi competenti per l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
 - a) *autorità ed* enti pubblici o loro rappresentanti;
 - b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
 - c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo ad agire.

Articolo 14

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare i consumatori delle leggi nazionali di recepimento della presente direttiva e se del caso incoraggiano gli operatori *e i responsabili dei codici* a informare i consumatori dei propri codici di condotta.

La Commissione incoraggia la redazione a livello comunitario, in particolare da parte di organismi, organizzazioni e associazioni professionali, di codici di condotta volti ad agevolare l'attuazione della presente direttiva in conformità del diritto comunitario. Essa esorta altresì gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori in merito a tali codici ricorrendo anche, se del caso, a un contrassegno

specifico.

2. Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle dispute di consumo nel quadro della presente direttiva *ed esortano, se del caso, gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori di tali procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali.*

Articolo 15

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano comminate sanzioni appropriate qualora l'operatore non rispetti le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.
2. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...^{*}, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **■**.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal ...^{*}.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio entro *tre anni* a partire dalla data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento.

Se necessario, essa avanza nuove proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore.

* *Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 18

Abrogazione

La direttiva 94/47/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I
INFORMAZIONI SUI
CONTRATTI CONCLUSI DAI CONSUMATORI PER L'ACQUISTO DELLA
MULTIPROPRIETÀ:

Parte 1:

<p>Identità, residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:</p>
<p>Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):</p> <p>Natura esatta del diritto o dei diritti:</p>
<p>Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:</p> <p>Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:</p> <p>Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:</p>
<p>Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:</p> <p>Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi ed indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):</p>

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per gli stessi:

Sintesi degli impianti a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

È possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

Codice/codici di condotta eventualmente sottoscritti dall'operatore e indicazioni per la loro consultazione:

Parte 2:

Informazioni generali:

- *Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni civili a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricevimento se posteriore.*
- *Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi pagamento anticipato da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la fornitura di garanzie, l'imputazione di denaro su un conto, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.*
- *Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.*
- *In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legislazione diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.*

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI

- ■ Le condizioni poste a disciplina dell'esercizio di tale diritto **oggetto del contratto** sul territorio dello o degli Stati membri in cui il o i beni interessati sono situati, l'indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate;
- **qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, le informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi;**

2) INFORMAZIONI SUI BENI

- se il contratto riguarda un bene immobile specifico, una descrizione accurata e **dettagliata** di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), una descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, una descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture;
- i servizi (ad es. elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e le relative condizioni, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e le relative condizioni;
- **se del caso**, strutture comuni quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o avrà eventualmente accesso e ■ le relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

- *Lo stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso;*
- *il termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso;*
- *il numero della licenza edilizia e il nome e indirizzo completi della o delle autorità competenti in materia;*
- *una garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato e, se del caso, le condizioni che disciplinano l'effetto di tali garanzie.*

4) INFORMAZIONI SUI COSTI

- *una descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad es. imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad es. per gestione, manutenzione e riparazioni);*
- *se del caso, informazioni indicanti se vi siano spese, ipoteche o altri gravami registrati sul bene;*

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- *se del caso, informazioni sulle disposizioni per la **risoluzione di altri contratti** conformemente all'articolo 11 e sulle conseguenze di tale **risoluzione**;*
- *condizioni di **risoluzione del contratto** e relative conseguenze nonché informazioni su qualsiasi **responsabilità del consumatore** per eventuali costi derivanti dalla **risoluzione stessa**;*

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- *in che modo sono organizzate la manutenzione e le riparazioni **del bene** e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia;*
- *se sia o meno possibile aderire a un sistema per **la rivendita dei diritti contrattuali**, informazioni **sul sistema pertinente** e indicazione dei costi connessi con la rivendita **mediante tale sistema**;*
- *un'indicazione della o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni post-vendita per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami;*
- *se del caso, la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie.*

Conferma del ricevimento delle informazioni

Firma del consumatore:

█

ALLEGATO II

**INFORMAZIONI SUI CONTRATTI CONCLUSI DAI CONSUMATORI PER
L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE:**

Parte 1:

Identità, residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto :

Breve descrizione del prodotto:

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Prezzo che dev'essere pagato dal consumatore per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato:

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate:

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati):

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli per cui occorre pagare (ad esempio soggiorno di 3 notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altro alloggio deve essere pagato a parte):

Codice/codici di condotta eventualmente sottoscritti dall'operatore e indicazioni per la loro consultazione:

Parte 2:

Informazioni generali:

- *Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni entro quattordici giorni civili a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricevimento se posteriore.*
- *Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi pagamento anticipato da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la fornitura di garanzie, l'imputazione di denaro su un conto, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.*
- *Il consumatore ha il diritto di rescindere il contratto senza incorrere in sanzioni dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni civili dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.*
- *Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.*
- *In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.*

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

- una descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti;
- restrizioni alla possibilità del consumatore di utilizzare i diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte fornite in base al principio “primo arrivato primo servito”, o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali;

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- se del caso, informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di altri contratti conformemente all'articolo 11 e sulle conseguenze di tale risoluzione;
- condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze nonché informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa;

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- un'indicazione della o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni post-vendita per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami;

■

- ove applicabile, la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma del ricevimento delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SUI

CONTRATTI CONCLUSI DAI CONSUMATORI PER SERVIZI DI RIVENDITA:

Parte 1:

Identità, residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto :
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione):
Durata del contratto:
Prezzo che dev'essere pagato dal consumatore per l'acquisto dei servizi: Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi interenti alla pubblicità):
Condizioni di risoluzione del contratto e relative conseguenze nonché informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa;
Codice/codici di condotta eventualmente sottoscritti dall'operatore e indicazioni per la loro consultazione:

Parte 2:

Informazioni generali:

- *Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni civili a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricevimento se posteriore.*
- *È vietato qualsiasi pagamento anticipato da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o il contratto di rivendita sia stato altrimenti risolto. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la fornitura di garanzie, l'imputazione di denaro su un conto, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.*
- *Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.*
- *In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.*

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

- **||** un'indicazione della o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami;
- **■** *ove applicabile*, la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma del ricevimento delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI *SUI*

**CONTRATTI CONCLUSI DAI CONSUMATORI PER LO SCAMBIO DELLA
MULTIPROPRIETÀ:**

Parte 1:

<p>■ Identità, residenza <i>e</i> stato giuridico dell'operatore <i>o</i> degli operatori che saranno parti del contratto:</p>
<p>Breve descrizione del prodotto:</p> <p>■ Natura <i>e contenuto esatti</i> del diritto <i>o</i> dei diritti:</p>
<p>■ Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato:</p> <p>■ Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:</p>
<p>■ Prezzo che il consumatore deve corrispondere <i>per lo scambio delle quote di affiliazione:</i></p> <p>Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio, quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):</p>
<p>Una sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore:</p> <p>Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?</p> <p>In caso contrario, tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive):</p>

Codice/codici di condotta eventualmente sottoscritti dall'operatore e indicazioni per la loro consultazione:

Parte 2:

Informazioni generali:

- *Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni civili a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricevimento se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto insieme e contemporaneamente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.*
- *Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi pagamento anticipato da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la fornitura di garanzie, l'imputazione di denaro su un conto, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.*
- *Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.*
- *In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.*

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

- una spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; le possibilità e modalità di scambio; un'indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio, nonché una serie di esempi di possibilità concrete di scambio;
- un'indicazione del numero di località disponibili e il numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, necessità potenziale di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio;

2) INFORMAZIONI SUI BENI

- una descrizione *breve e* appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, una descrizione appropriata dell'alloggio e dei servizi; *dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari;*

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

- *informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio;*

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- *se del caso, informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di altri contratti conformemente all'articolo 11 e sulle conseguenze di tale risoluzione;*

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- un'indicazione della o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami;

■

- *ove applicabile, la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie.*

Conferma del ricevimento delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO V

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni civili.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal (inserire la data della conclusione del contratto).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste/il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio quando il consumatore ha ricevuto le informazioni complete, ma scade in ogni caso dopo 3 mesi e 14 giorni civili/1 anno e 14 giorni civili.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad es. lettera scritta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.

Se il consumatore esercita il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme di diritto contrattuale nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di rescindere il contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di pagamento anticipato

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi pagamento anticipato da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la fornitura di garanzie, l'imputazione di denaro su un conto, il riconoscimento esplicito di un debito, ecc.

Esso include non soltanto i pagamenti all'operatore, ma anche a terzi.

Notifica di recesso

- A (nome e indirizzo dell'operatore):*

*- II/I** sottoscritto/i comunica/no con la presente di voler recedere dal contratto*

*- Contratto concluso il **

- Nome del consumatore/dei consumatori

- Indirizzo del consumatore/dei consumatori

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su supporto cartaceo)

- Data

** Da completare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore*

*** Cancellare la dicitura inutile*

Conferma del ricevimento delle informazioni:

Firma del consumatore:

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA
TRA LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA E LA DIRETTIVA 94/47/CE

[Testo da inserire in seguito]